



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ANITORI, BATTISTA, COTTI, BIGNAMI, MARTON, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAETTI, PEPE, Maurizio ROMANI, SCIBONA, TAVERNA, VACCIANO e ORELLANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Napoli e di Verona nonché del tribunale e dell’ufficio militare di sorveglianza di Roma

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 di attuazione della legge delega 148/2011 il precedente governo ha rivoluzionato la geografia giudiziaria italiana, sopprimendo 37 tribunali, 38 procure, 220 sezioni distaccate e 674 sedi di giudici di pace, per un totale di 969 uffici giudiziari. Il provvedimento, a detta del Ministro del precedente governo, nulla c'entra con l'opera di risanamento dei conti, se non di riflesso, ma attua invece una delega ereditata dal precedente governo «che consentiva la riorganizzazione dei tribunali e delle aree giudiziarie, per rendere efficiente la giustizia anche attraverso la redistribuzione giudiziaria».

Il gruppo parlamentare «Movimento 5 Stelle» ha già sollevato più di un dubbio sulla riuscita di un tale programma, rilevando - con l'interrogazione 4-00055 - alcune contraddittorietà tra le premesse e i risultati, nonché tra la legge delega e il decreto legislativo di attuazione; contraddittorietà evidenziate in particolare per la chiusura della sezione distaccata di Ostia che, in contrasto con il dichiarato proposito di razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane contenuto nella legge delega, finirà per congestionare il Tribunale metropolitano di Roma. In particolare, si è evidenziato che, nonostante la sezione distaccata di Ostia rispondesse ai parametri e indicatori c.d. di efficienza indicati nella medesima legge delega, se ne è decisa la soppressione, così come per altre sezioni distaccate che non si sono sottratte alla scure indifferenziata di via Arenula, nonostante il dichiarato proposito di rendere una giustizia efficiente; pertanto, il citato decreto va rivisto nei risultati, pur condividendosi la pre-

messa di razionalizzazione del servizio giustizia in termini di maggiore efficienza.

Alla luce di tale premessa e del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 è necessario un ripensamento anche della giustizia militare. Considerato, in particolare, che dai dati illustrati nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario militare 2012 del presidente della Corte Militare di appello si apprende che gli indicatori di produttività della giustizia militare sono abbondantemente al di sotto di quelli delineati dal Ministro della Giustizia per certificare l'efficienza di un ufficio giudiziario e per giustificarne l'esistenza. Oltretutto, nessun tribunale militare dei tre esistenti (Roma, Napoli, Verona) raggiunge gli standard produttivi indicati dal Ministro della Giustizia, nemmeno se venissero accorpati in un unico ufficio.

Peraltro, i Tribunali militari con 10 magistrati in organico tra giudicanti e requirenti (1/3 rispetto all'indicatore di efficienza) producono mediamente 60-70 sentenze all'anno: evidentemente, fanno riflettere al cospetto degli indicatori che hanno decretato la chiusura di 969 uffici giudiziari ordinari. Allo stesso modo, le procure militari e uffici del gip/gup che trattano mediamente 600 nuovi procedimenti all'anno (1/30 rispetto all'indicatore di efficienza), solo 1/10 di questi si traduce in un rinvio a giudizio danno l'idea dell'esigua mole di lavoro che interessa la magistratura militare se raffrontata con quella ordinaria.

Segnatamente, i 31 magistrati in servizio presso i Tribunali militari di Roma, Napoli e Verona nell'anno 2011, hanno portato a termine complessivamente 208 procedimenti di primo grado, producendo una media di circa 65 sentenze/anno per ogni tribunale;

la Corte militare di appello con i suoi 12 magistrati ha trattato 113 processi; ed infine la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione che con i suoi 2 magistrati ha definito 28 processi; il Tribunale militare di sorveglianza con i 3 magistrati in organico si occupa dell'esecuzione della pena con i carceri militari praticamente vuoti.

Del resto, il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai tribunali militari. Numerose sentenze della Corte costituzionale hanno, negli anni, determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria e si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali con l'evidente emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale.

Il presente disegno di legge, in connessione col disegno di legge costituzionale di modifica degli articoli 102 e 103 della Costituzione, volto ad istituire una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari ed a sopprimere i tribunali militari (in particolare, l'A.S. n. 766), propone di sopprimere definitivamente i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Napoli e di Verona, trasferendo le relative competenze agli uffici giudiziari militari di Roma, nonché di sopprimere definitivamente il Tribunale e l'Ufficio Militare di sorveglianza di Roma, trasferendo le relative competenze alla Corte Militare d'Appello di Roma.

In materia giova solo ricordare che la legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi da 603 a 611, ha modificato le «geografia» dei tribunali militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare; nonostante la soppressione di alcuni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza

di tre sedi di tribunale a Roma, Napoli e Verona, risulta del tutto sproporzionata e palesemente antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare.

Inoltre, presso gli uffici giudiziari di Roma, Napoli e Verona risultano comandati numerosi militari delle Forze armate con compiti amministrativi che ben potrebbero essere maggiormente utilizzati in termini di servizi ai cittadini presso i rispettivi Comandi di appartenenza.

Del tutto irrisori sono poi i carichi di lavoro del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma che pure ha complessivamente assegnato un contingente di ben tre magistrati e quindici dipendenti fra civili e militari, i cui compiti potrebbero essere agevolmente devoluti alla Corte Militare di appello di Roma.

In attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, risulta palese la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testé motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare, riducendo gli organici e gli uffici, nonché facendo transitare il relativo personale, sia magistratuale che amministrativo, negli uffici giudiziari ordinari per fronteggiare le ben note vacanze organiche sia nel settore civile che penale.

Nello specifico occorre perciò procedere quanto prima all'unificazione della competenza per l'intero territorio nazionale nel Tribunale Militare di Roma e nella procura militare della Repubblica di Roma, sopprimendo per l'effetto gli uffici giudiziari di Napoli e di Verona, nonché il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma.

Di conseguenza, con la soppressione dei tribunali militari e procure militari della Re-

pubblica di Napoli e di Verona nonché del tribunale e dell'ufficio di sorveglianza di Roma, il relativo personale, sia magistratuale

che amministrativo, potrà integralmente transitare negli uffici giudiziari ordinari per una migliore gestione del servizio giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2014:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 30 giugno 2013 sono considerati in soprannumero riasorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2014 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1 si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera *c)*, 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita nella magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 30 giugno 2013; i magistrati militari che transitano nella magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora alla conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati di ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito nella magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperienza di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 30 giugno 2013, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata dal comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in sede di prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Art. 2.

(Suppressione del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2014 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 2, la lettera *f*) è abrogata;

b) l'articolo 56 è abrogato;

c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: «Tribunali militari», sono aggiunte le seguenti: «ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.»;

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.».

3. Il personale magistratuale già in servizio nel Tribunale e nell'Ufficio militare di sorveglianza di Roma transita nella magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera *a*) dell'articolo 1, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

